



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA**

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**“Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso
e per la promozione della cultura della legalità”**

di iniziativa dei consiglieri:

Lorenzo Basso

Antonino Miceli

Michele Boffa

Alessio Cavarra

Valter Ferrando

Giancarlo Manti

Sergio Scibilia

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità”

RELAZIONE

La presenza in Liguria della criminalità organizzata di stampo mafioso ha ormai assunto una dimensione di straordinaria gravità, come attestano i più recenti fatti di cronaca. Lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera ha dimostrato come il problema rappresentato dalle infiltrazioni mafiose nella nostra regione abbia raggiunto livelli tali da poter diventare oggetto di una delibera del Consiglio dei Ministri, provvedimento che inserisce la Liguria nel triste elenco delle regioni in cui la presenza malavitosa è riuscita a condizionare la stessa vita istituzionale. Dopo Bardonecchia nel 1995, Bordighera è il secondo comune del Nord ad essere sciolto.

Il radicamento della criminalità organizzata, soprattutto riconducibile alla ‘ndrangheta, comincia ad intaccare il tessuto economico e sociale di parte della regione. Forse non si tratta di territori e amministrazioni locali definibili come “infiltrate”, ma certamente siamo di fronte a realtà i cui amministratori sono “condizionati o condizionabili” dalla criminalità organizzata, circostanza già grave e comunque sufficiente a provocare lo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell’articolo 143 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).

La criticità della situazione nella nostra Regione è stata evidenziata nelle ultime relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Commissione parlamentare Antimafia. Sempre più forte appare l’insediamento delle ‘ndrine, gruppi malavitosi aventi stretti legami con la criminalità calabrese. Le ragioni di tale insediamento sono molteplici, ma hanno in comune un fattore geo-economico, essendo la Liguria, insieme a Piemonte e Lombardia, parte dell’area più produttiva dell’intero Paese, della quale il sistema portuale, e in particolare Genova, costituiscono accessi e sbocchi naturali, tanto per il commercio legale, quanto per i traffici illeciti, soprattutto di stupefacenti.

La ‘ndrangheta ha poi individuato nelle riviere un territorio privilegiato ove potere riciclare le ingenti ricchezze prodotte dalle proprie attività illecite, facilitata in questo dalla prossimità al confine di Stato, che consente un immediato accesso alla Francia, sfruttando il collegamento con le realtà mafiose della Costa Azzura e creando una rete logistico-criminale di livello europeo e mondiale.

L’attività del crimine organizzato nella nostra regione si sviluppa soprattutto nei settori del traffico di stupefacenti, nelle estorsioni, nell’usura, nel gioco d’azzardo e nello sfruttamento del sistema della prostituzione. Non meno rilevante è l’inquinamento criminale dell’economia lecita, con il riciclaggio e il massiccio impiego di capitali, sovente “sporchi”, nell’imprenditoria edile e nello smaltimento dei rifiuti, settori nei quali le ‘ndrine hanno dimostrato di possedere mezzi, strutture e coperture tali da poter condizionare l’aggiudicazione di importanti appalti pubblici. Segnali allarmanti arrivano anche dalla crescente apertura di attività commerciali, locali notturni e sale giochi, che molte volte nascondono illeciti sistemi economici. Abbiamo di fronte una criminalità subdola, che spara poco, così sfuggendo all’attenzione della cronaca nera, ma proprio per questo capace di incidere il sistema economico e sociale.

Destano infine grave preoccupazione, da un lato, le presunte connivenze di esponenti del mondo della politica con il mondo delle organizzazioni malavitose, foriere di gravi rischi di condizionamento del voto e, dall'altro lato, le reiterate minacce cui sono stati sottoposti magistrati, esponenti delle forze dell'ordine e alcuni amministratori locali impegnati nel contrasto alla criminalità. Il quadro complessivo è quindi di grande allarme sociale.

Non si può del resto circoscrivere il problema della criminalità organizzata al solo Ponente ligure, né considerarlo un fenomeno recente. Lo attesta la stessa Direzione Investigativa Antimafia nella sua relazione semestrale riferita al primo semestre 2010, espressamente affermando che “in Liguria, regione di rilevante interesse per le organizzazioni criminali, è tradizionalmente radicata la presenza di note espansioni di ‘ndrine nel capoluogo regionale, nel ponente ligure e nella riviera di levante”. È notizia dell'anno scorso l'arresto di un boss che aveva la sua roccaforte proprio a Genova.

D'altra parte è anche necessario considerare il radicamento sociale delle mafie nelle sue reali dimensioni. Il tessuto ligure è sostanzialmente sano ed estraneo alle logiche omertose e conniventi tipiche delle regioni dove la presenza criminale affonda in radici storiche lontane, presenta una notevolissima capillarità territoriale ed esercita una grande forza intimidatoria sulla generalità della popolazione. I liguri sono ancora molto distanti da questo clima e, laddove non combattono apertamente la mafia, ciò avviene perché il fenomeno non viene avvertito come problema, assai più che per paura e omertà. Altro importante anticorpo contro l'aggravarsi della situazione è dato da una fitta e solida rete associativa, sociale e di categoria (di cui è esempio positivo il Patto della Legalità, sottoscritto da Confindustria Liguria), che opera con successo per promuovere la cultura della legalità e che ha iniziato ad agire, a differenza che altre regioni, ben prima che il fenomeno mafioso si radicasse in profondità nella società ligure.

Di fronte a questo scenario il compito delle istituzioni è innanzitutto quello di non ridimensionare il fenomeno, di non sottovalutarlo. Più le attività mafiose sono esposte ai riflettori della cronaca e all'attenzione delle Istituzioni, maggiore e più rapida è la maturazione di quegli anticorpi sociali e culturali senza i quali la sola azione repressiva non può sconfiggere le mafie. Non possiamo permetterci di ripercorrere gli errori commessi in passato in altre parti del Paese, nelle quali la mafia è stata a lungo negata e ha potuto così prosperare e crescere forte di questo colpevole silenzio, arrivando poi a minacciare ed attaccare direttamente lo Stato.

Bisogna agire con fermezza e determinazione prima che un problema già grave si trasformi in emergenza. Per questo motivo è ormai tempo per Regione Liguria di dotarsi di una legge regionale chiaramente finalizzata al contrasto delle attività mafiose, non sul fronte della repressione, perché a quella sono preposte le autorità statali che già stanno riportando importanti risultati sul campo, ma sui non meno importanti fronti delle politiche sociali e culturali.

La Regione deve quindi intervenire su due filoni essenziali:

- la prevenzione del fenomeno criminale mafioso, attraverso una pluralità di strumenti: l'istituzione, di intesa con il Ministero dell'Interno e gli Enti Locali, della Stazione Unica Appaltante ligure (art. 3); protocolli di intesa con Direzione Distrettuale Antimafia, Direzione Investigativa Antimafia e altre Forze dell'Ordine (art. 4), accordi con enti pubblici ed organizzazioni private (art. 5 e 6); sostegno ad attività educative e formative, promosse

dalla Regione stessa o da scuole, Università o realtà private e finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e del contrasto alle mafie (art. 7); attraverso una sede permanente per il confronto fra tutti gli attori istituzionali, economici e sociali impegnati nella lotta alle mafie (art. 11); con l'istituzione di una "giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime" (art. 12).

- l'intervento successivo al manifestarsi di episodi riconducibili alla criminalità organizzata: con il sostegno alle vittime dei reati (art. 10) e la valorizzazione sociale dei beni confiscati (art. 9). Al 31 dicembre 2010 i beni e le aziende confiscate alle mafie in Liguria erano 39. Nel solo 2010 sono poi stati sequestrati beni per 17,5 milioni di euro. Se, all'esito dei procedimenti penali in corso, tali beni dovessero essere confiscati, da una loro corretta gestione, opportunamente sostenuta dalla Regione, potranno certamente svilupparsi iniziative economiche e sociali utili alla promozione della legalità in Liguria. Infine, con una norma altamente simbolica si prevede l'obbligo per la Regione di costituirsi parte civile nei processi per associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 15). Con questa norma l'istituzione si pone senza esitazione vicino al cittadino vittima della criminalità, sedendo al suo fianco nelle aule di giustizia, così compiendo un gesto inequivocabile di solidarietà.

La proposta di legge regionale in oggetto si ispira, anche nel lessico giuridico, alle recente legge regionale della Lombardia n.2, del 14 febbraio 2011 e alla proposta di legge che è all'esame del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. L'obiettivo è quello di contribuire ad un'uniforme azione regionale in tema di contrasto alle mafie, in modo che rilevanti differenze legislative non possano rendere alcune regioni più ospitali alle mafie di altre. Ovunque si deve infatti applicare lo stesso parametro, un rigoroso parametro di lotta incondizionata alla criminalità.

Al di là dei provvedimenti concreti che la proposta di legge avanza e che ne costituiscono l'ossatura, l'iniziativa legislativa in esame ha un preciso e forte significato politico: per la prima volta nella sua storia la Liguria si dota espressamente di una normativa antimafia, definendola tale fin dal titolo stesso della legge regionale.

È il segnale di una maturità e di una consapevolezza già diffusa fra i cittadini, che la politica ha il compito di alimentare e sostenere con convinzione. È la trasposizione normativa di un impegno preciso delle istituzioni sul fronte della legalità. È infine un sostegno concreto – attraverso le risorse che andranno a finanziare la legge – a tutte quelle realtà sociali e amministrative che ogni giorno combattono silenziosamente e in prima linea una dura battaglia contro avversari privi di scrupoli e di umanità.

Con questa proposta di legge vogliamo anche dare voce al ringraziamento dei liguri verso questi semplici eroi dei nostri tempi. Nella loro lotta per il diritto ad una società libera dalle mafie non sono soli. La Regione, tutte le istituzioni e i liguri sono al loro fianco, oggi più di ieri, domani più di oggi. Tanti di loro sono giovani e giovanissimi, come i loro coetanei del Sud che combattono contro ben più dure realtà. Lavorando per promuovere la cultura della legalità daremo, come istituzione, il nostro piccolo contributo per realizzare il messaggio di speranza lanciato un giorno da Paolo Borsellino: "Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo."

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Iniziative per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità”

Articolo 1 - Oggetto

1. La Regione Liguria, in armonia con la Costituzione, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel territorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l'intera comunità regionale.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla stessa Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure progettati e realizzati da tali enti con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n.28 (Interventi per la promozione di sistemi integrati di sicurezza).

Articolo 2 – Finalità

1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di:
 - a. diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il sistema formativo, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalità organizzata;
 - b. contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;
 - c. ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;
 - d. svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;
 - e. favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;
 - f. favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolta dalla Chiesa cattolica, dagli altri enti di culto e dalle associazioni a carattere religioso.

Articolo 3 – Istituzione della Stazione Unica Appaltante

1. La Regione, di intesa con il Ministro dell'Interno ed in accordo con gli enti locali, concorre alla istituzione in Liguria della Stazione Unica Appaltante, per assicurare trasparenza, regolarità ed economicità dei contratti pubblici e per prevenire la possibilità di infiltrazioni mafiose.

Articolo 4 – Protocolli di intesa con organi statali di giustizia e sicurezza

1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la

periodica revisione di protocolli di intesa con la Direzione Distrettuale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Genova e le altre Forze dell'Ordine.

2. La Giunta regionale presenta periodicamente alla competente commissione consiliare una relazione sull'attuazione di tale Protocollo di Intesa.

Articolo 5 – Accordi con enti pubblici

1. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula accordi di programma e di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità.
2. La Regione, in attuazione degli accordi di cui al comma 1, può concedere contributi per la realizzazione di iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:
 - a. ad aree, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b. alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani.

Articolo 6 – Rapporti con il volontariato e l'associazionismo.

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e con le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), che operino nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni che richiedono l'ammissione ai contributi devono:
 - a. documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
 - b. prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, affermazione dei diritti umani e civili, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;
 - c. avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.
3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità della presente legge promossi dai soggetti di cui al comma 1.
4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste nel comma 1 da parte degli Enti Locali del territorio regionale.

Articolo 7 – Misure a sostegno delle scuole e dell'Università per l'educazione alla legalità

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:
 - a. la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell'Università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
 - b. le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;

- c. la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
 - d. la valorizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
 - e. l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e dall'Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
 - f. la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti liguri e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa concorre alle attività della presente legge mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

Articolo 8 – Attività della polizia locale e interventi formativi

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di cui della presente legge.
2. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale), la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

Articolo 9 – Beni confiscati

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2-*undecies*, comma 2, lett. b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) attraverso:
 - a. l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
 - b. la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a. per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
 - c. la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a. per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

Articolo 10 - Politiche a sostegno delle vittime

1. È istituita una voce del Fondo di dotazione della "Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati" di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 28 del 2004, per il sostegno specifico alle vittime della criminalità mafiosa e organizzata.
2. La Regione interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo e dallo Statuto della Fondazione.

3. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

Articolo 11 – Tavolo della Legalità per la Liguria

1. È istituito il “Tavolo della Legalità per la Liguria”, così composto:
 - a. Un rappresentante delle Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione, che convoca e presiede la prima riunione;
 - b. Tre consiglieri regionali, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
 - c. Un rappresentante dell'Università degli studi di Genova;
 - d. Un rappresentante dell'ANCI ligure;
 - e. Un rappresentante dell'UPI ligure;
 - f. Un rappresentante delle Autorità Portuali;
 - g. Un rappresentante della direzione scolastica regionale;
 - h. Un rappresentante delle Camere di Commercio industria e artigianato;
 - i. Un rappresentante delle forze sindacali;
 - j. Un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura;
 - k. Un rappresentante delle associazioni bancarie italiane;
 - l. Un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
 - m. Un rappresentante delle associazioni che hanno convenzioni o protocolli con la Regione Liguria e che siano impegnati in azioni oggettivamente verificabili e documentate a favore della legalità.
2. Nell'ottica della maggior collaborazione tra le Istituzioni, sono invitati a partecipare alle riunioni del “Tavolo della Legalità per la Liguria” i Prefetti delle province liguri, il Capo della Direzione Distrettuale Antimafia ligure e il Capo della Direzione Investigativa Antimafia ligure.
3. Il “Tavolo della Legalità per la Liguria” è luogo di analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarle e sulle azioni da intraprendere per rafforzare gli interventi di prevenzioni e contrasto.

Articolo 12 – Istituzione della “Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime”

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale dell'impegno contro le mafie, in memoria delle loro vittime e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Articolo 13 – Partecipazione all'associazione “Avviso pubblico”

1. La Regione Liguria aderisce ad “Avviso pubblico”, associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

Articolo 14 – Monitoraggio sull’attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta all’Assemblea Legislativa una dettagliata relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a. il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;
 - b. l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;
 - c. i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati nel territorio regionale.

Art. 15 – Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'art. 416 bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'art. 416 bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 16 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio 2011 con lo stanziamento iscritto a bilancio nello stato di previsione della spesa all’U.P.B. 1.102 “Spese per l’attività di governo”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.